

FONDO PENSIONI A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Che cosa è il Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito per brevità denominato “Fondo”?

Il Fondo Pensioni, in estrema sintesi, è una forma di previdenza integrativa collettiva che si affianca alla previdenza di base obbligatoria (INPS, INPDAP, Casse di Previdenza).

Tra le principali tipologie di fondi quella relativa al comparto bancario è costituita dai Fondi Pensione Negoziali, c.d. “chiusi”.

Che cosa è un Fondo Negoziale “chiuso”?

È un soggetto giuridico autonomo a partecipazione democratica, istituito da (fonti istitutive): contratti, accordi collettivi, anche aziendali e interaziendali.

Qual è lo scopo del “Fondo”?

Il “Fondo” è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ovvero la conversione in rendita degli accantonamenti.

Come opera il “Fondo”?

Il “Fondo” opera in regime di contribuzione definita, ovvero l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione.

La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento fornite dai medesimi, scegliendo tra le proposte offerte.

Chi sono i destinatari?

I lavoratori:

- dipendenti delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo con sede in Italia, che hanno fatto parte del Gruppo o dei Gruppi che lo hanno costituito e per i quali sono state sottoscritte specifiche intese finalizzate alla conservazione dell’iscrizione al momento dell’uscita dal Gruppo;
- dipendenti delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo con partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse, per i quali siano stati sottoscritti specifici accordi di adesione da parte delle Fonti collettive;
- tutti coloro che mantengono volontariamente l’iscrizione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, a condizione che possano far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del “Fondo”;
- i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il “Fondo”.

Come viene calcolata la contribuzione?

La contribuzione è calcolata in percentuale delle voci stipendio, scatti ed importo ex restr. tabellare, nonché delle indennità di ruolo previste fino alla scadenza del contratto integrativo aziendale. Può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Il versamento dei contributi al Fondo continua anche durante il periodo di esodo?

No, a seguito dell'accesso al Fondo Esuberi, il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro effettua un'ultima contribuzione di conguaglio e conseguentemente cessa la contribuzione sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro ed il Fondo non viene più alimentato.

È possibile proseguire volontariamente la contribuzione a condizione che si possa far valere, almeno un anno di contribuzione a favore del "Fondo".

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica?

Al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

È possibile il trasferimento della propria posizione individuale ad un altro Fondo pensioni?

Sì, dopo un periodo minimo di due anni per quanto riguarda il montante accumulato mentre per i contributi non c'è alcun limite (è possibile anche dal mese successivo all'iscrizione).

Quando è possibile richiedere anticipazioni di quanto accantonato e in quale percentuale?

Dipende dalle motivazioni per cui viene richiesta l'anticipazione; in qualsiasi momento per spese sanitarie, decorsi almeno otto anni di iscrizione per necessità abitative o ulteriori esigenze.

Anche la percentuale dell'importo anticipabile varia a seconda delle causali (75% per spese sanitarie e per necessità abitative, il 30% per ulteriori esigenze),

In ogni caso le anticipazioni erodono la posizione individuale, partendo dai versamenti più retrodatati e via via risalendo nel tempo.

La tassazione applicata è la stessa per tutte le motivazioni di anticipazione?

No. Il trattamento fiscale varia a seconda delle motivazioni per cui è possibile richiedere un anticipo.

È possibile reintegrare la propria posizione?

Sì, in qualsiasi momento e senza limiti d'importo, anche con contribuzioni annuali superiori ad € 5.164,57. Su somme eccedenti questo limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è anche riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione.

È possibile chiedere il riscatto della propria posizione durante il periodo di esodo?

Sì, poiché dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro effettua un'ultima contribuzione di conguaglio. A seguire, elabora i dati fiscali da trasmettere al Fondo per la tassazione del montante liquidato. Si consiglia di trasmettere al Fondo il modulo di richiesta almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Per il riscatto sono possibili le seguenti combinazioni:

- Il riscatto totale della posizione (50% per "fondo esuberi/mobilità" e 50% per "cause diverse")

- Il riscatto del 50% della posizione per “fondo esuberi/mobilità” e una percentuale inferiore al 50% per “cause diverse” (es.50% +20%= 70% della posizione); la quota minima richiedibile è il 20% della posizione (la richiesta può essere ripetuta fino ad un massimo di 4 volte)
- Il riscatto del 50% della posizione per “fondo esuberi/mobilità” ed il mantenimento del restante 50% presso il fondo fino a diversa disposizione.

Il modulo di richiesta è reperibile al seguente collegamento:

https://www.fondopensioneintesanpaolo.it/pdf/Riscatto/10_Modulo_Fondo_Esuberi_Riscatto_Tr asferimento.pdf

In caso di riscatto, qual è la tassazione applicata?

Si rimanda al documento sul regime fiscale pubblicato sul sito del fondo:

https://www.fondopensioneintesanpaolo.it/pdf/documento_regime_fiscale.pdf

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici è possibile richiedere di liquidare l'intera posizione?

Si, è consentito per i “vecchi” iscritti. Tutti gli altri tipi di aderenti possono richiedere al massimo il 50% della posizione in capitale, al netto delle anticipazioni già ricevute, il resto in rendita.

La trasformazione in rendita deve essere riferita a tutta la posizione accantonata o può anche essere parziale?

Può essere parziale con il limite minimo del 50%.

Qual è la scelta più conveniente, tra il riscatto e la conversione in rendita?

Fiscalmente hanno lo stesso trattamento.

Per maggiori approfondimenti si rimanda allo statuto del Fondo:

In caso di riscatto, qual è la tassazione applicata?

Si rimanda al documento sul regime fiscale pubblicato sul sito del fondo:

https://www.fondopensioneintesanpaolo.it/pdf/documento_regime_fiscale.pdf

Per maggiori approfondimenti si rimanda allo statuto del Fondo:

<https://www.fondopensioneintesanpaolo.it/index.jsp?show=documenti&id=statuto>